



Università di Foggia



ALLEGATO N. 5

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
AREA AFFARI TECNICI E NEGOZIALI**

Procedura aperta per l'affidamento del servizio manutenzione straordinaria e ordinaria programmata degli impianti termici e di condizionamento delle sedi dell'Università degli Studi di Foggia - CIG: 9172799133

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE	
ART.1	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART.2	VERIFICHE E CONTROLLI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.3	DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO - SCIOPERI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ART.4	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART.5	MODIFICHE DEL SERVIZIO
ART.6	PERSONALE DEL FORNITORE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
ART.7	RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E COPERTURA ASSICURATIVA
ART.8	PENALI
ART.9	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.10	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE PROCEDURE DI INSOLVENZA CONCURSUALE
ART.11	MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
ART.12	REVISIONE PREZZI
ART.13	RECESSO
ART.14	SUBAPPALTO
ART.15	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART.16	SICUREZZA SUL LAVORO
ART.17	REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA
ART.18	CORRISPETTIVI
ART.19	FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART.20	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.21	GARANZIA DEFINITIVA
ART.22	SPESE, STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
ART.23	CONTROVERSIE
ART.24	NORME DI RINVIO

ART.1 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto i servizi di cui al Capitolato Tecnico è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (*di seguito, anche "R.U.P."*), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo affidate (cfr. art. 101 comma 1 del Codice).

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto (cfr. art.102 comma 1 del Codice).

Il D.E.C. provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'UniFg, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (*cfr. art. 111 commi 2 del Codice ed art.18 comma 1 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018¹*).

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (*cfr. art.18 comma 3 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018¹*).

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra UniFg, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima UniFg, avvengono con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice Appalti (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), dal Titolo III del summenzionato D.M. n.49/2018, nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del ing. Michele Turchiarelli (tel.: 0881/338333; email: michele.turchiarelli@unifg.it).

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del geom. Giuseppe Cavallone (tel.: 0881338361; email: giuseppe.cavallone@unifg.it)

ART.2 – VERIFICHE E CONTROLLI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento delle attività prestazionali oggetto del presente appalto dovranno essere assicurate in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, del capitolato tecnico e del capitolato speciale, nonché dello schema di contratto.

L'appaltatore (*di seguito, anche "Fornitore"*) garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato (tecnico e speciale) e nello schema di contratto, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria. E' inoltre tenuto all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di centrali termiche e centrali frigorifere e quant'altro compreso nel Capitolato Tecnico.

L'Università degli Studi di Foggia (*di seguito, anche "UniFg" o "Amministrazione contraente" o "Stazione*

¹ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

Appaltante”), per mezzo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, si riserva ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni contrattuali del capitolato tecnico e speciale, dello schema di contratto e della normativa vigente in materia. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

I risultati dei controlli hanno lo scopo di valutare la conformità delle procedure e delle tecniche rispetto a quanto previsto nel Capitolato (tecnico e speciale) e nello Schema di Contratto, integrato con quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, oltre a valutare la qualità del servizio e correggere le inadempienze che costituiscono elemento per l’applicazione delle penalità e della risoluzione del contratto.

A titolo indicativo, ma non esaustivo, si precisa che nel corso dell’appalto potranno essere oggetto di verifica da parte dell’Università di Foggia:

- lo stato generale di mantenimento degli impianti e dei locali;
- la misura delle temperature all’interno dei locali;
- controllo dei libretti di centrale;
- controllo del Registro delle manutenzioni.

Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nell’esecuzione del servizio, dalle quali derivi una non conformità del medesimo a quanto prescritto nel capitolato tecnico e speciale e schema di contratto e nell’offerta tecnica, ne darà comunicazione al Direttore Tecnico (rif. art. 15 del Capitolato Tecnico).

ART.3 – DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO - SCIOPERI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio di che trattasi è ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotto, sospeso ed abbandonato per alcun motivo. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa. Trattandosi di servizio di pubblico interesse, l’Appaltatore assicura e garantisce l'erogazione del servizio di cui al capitolato tecnico e speciale, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, Il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del contratto, in via preventiva e tempestiva.

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione dei servizi effettivamente provocati da qualsiasi evento eccezionale, da cause imprevedibili e al di fuori del controllo dell’Appaltatore e che egli non possa evitare. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna delle parti.

Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o un guasto dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi che Il Fornitore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto entro due giorni lavorativi dall'inizio del loro verificarsi, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art.8 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.9 del presente capitolato speciale.

ART.4 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del servizio proceda utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione dell’esecuzione del medesimo, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio, nonché dello stato di avanzamento dello stesso, la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa il medesimo possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’amministrazione competente.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, nell’odierno appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.107 del Codice e all’art. 5 della Legge n.120 del 11.09.2020, nonché quelle di cui all’art.23 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018.

ART.5– MODIFICHE DEL SERVIZIO

Le sedi e gli impianti possono essere soggetti a variazioni e/o modifiche nel corso della durata del contratto senza che l’Aggiudicatario possa richiedere alcun adeguamento del canone forfettario di manutenzione programmata che si intende fisso ed invariabile, quale importo massimo dovuto. In caso di riduzione del numero delle sedi e/o degli impianti oggetto di manutenzione ordinaria, il RUP avvierà in contraddittorio con l’Aggiudicatario un procedimento finalizzato a ridurre il suddetto canone forfettario.

ART.6 – PERSONALE DEL FORNITORE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

1) Requisiti del personale

Per lo svolgimento del servizio postale l’impresa appaltatrice impiega personale alle proprie dipendenze idoneo a svolgere le prestazioni richieste e regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

L’impresa appaltatrice impiegherà il suddetto personale sotto la sua diretta responsabilità. Il predetto personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire la regolarità dei servizi.

L’impresa appaltatrice, prima dell’attivazione del servizio, dovrà inviare l’elenco nominativo del personale addetto al servizio medesimo (*con l’indicazione del sesso, età, ed estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi*). Detto elenco dovrà sempre essere tenuto aggiornato.

L’impresa appaltatrice dovrà impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico il medesimo personale che ha ottenuto l’assenso da parte dell’Amministrazione appaltante al fine di garantire una continuità lavorativa che risulti a vantaggio dell’intero servizio.

Nel caso di sostituzioni, l’impresa di qua si impegna a garantire l’impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti.

L’UniFg si riserva il diritto di chiedere all’appaltatore di sostituire il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi.

In tal caso l'appaltatore provvederà alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

2) Doveri del personale

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'impresa appaltatrice di concerto con il D.E.C.

Il personale de quo dovrà garantire un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli utenti interni che esterni, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato, nonché del Capitolato Tecnico.

Al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della UniFg, il personale addetto ai servizi di cui al capitolato tecnico dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra l'impresa appaltatrice ed il D.E.C.

Il personale de quo dovrà, durante il servizio, portare ben visibile un tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della impresa di appartenenza (*con sopra riportato qualifica e nome*), ed avere sempre con sé un documento d'identità personale. Non deve fumare nelle aree vietate.

Dovrà consegnare immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, eventualmente rinvenute nell'ambito delle Strutture servite, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare al D.E.C.

Dovrà segnalare subito, alla suddetta Direzione ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio.

Ha inoltre l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (*D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.*).

Nell'esecuzione delle operazioni in cui si articolano le prestazioni che fanno carico alla impresa appaltatrice, quest'ultima dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in materia igienico - sanitaria e per la sicurezza (*D. Lgs. citato*).

Dovrà segnalare immediatamente al D.E.C. qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell'adempimento del Servizio.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà mantenere il segreto e non divulgare fatti o notizie su circostanze delle quali abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia e l'incolumità del personale dipendente dell'UniFg, dei visitatori, degli utenti ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza.

In particolare deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali, non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono essere sempre garantiti.

3) Trattamento dei lavoratori

Il Fornitore dovrà sollevare l'UniFg da qualsiasi obbligo e responsabilità per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità l'UniFg..

Il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Fornitore trasmette all'UniFg, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

4) Clausola sociale

La clausola sociale non è applicabile al presente appalto di servizi, in quanto l'operatore economico uscente non ha comunicato alcun nominativo di alcun dipendente, esclusivamente preposto all'appalto, potenziale beneficiario della clausola sociale, a fronte di esplicita richiesta della Stazione Appaltante.

5) Direttore Tecnico

Si rinvia all'art. 15 del capitolato tecnico il cui contenuto si intende riportato.

ART.7 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (*a persone o cose*) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare all'UniFg ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il capitolato (tecnico e speciale). L'UniFg medesima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il Fornitore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito. L'UniFg è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal proposito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, il Fornitore ha l'obbligo di stipulare oppure di documentare di essere in possesso delle seguenti polizze già stipulate, producendo anche documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo:

- polizza per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT) per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, dell'Impresa e del proprio personale, nei confronti di terzi o di cose di proprietà di terzi, ivi compresa l'UniFg, per tutto il tempo di permanenza su aree di proprietà dell'UniFg o in uso alla stessa;
- polizza per la copertura dei rischi da responsabilità civile (RCO) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata.

La suddetta polizza RCT dovrà assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di:

- € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza RCO dovrà assicurare la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte del Fornitore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Fornitore medesimo.

In ogni caso, il Fornitore è responsabile e rimangono a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti o franchigie che dovessero esistere e non coperte dalle polizze.

Dette polizze devono avere una durata non inferiore al periodo contrattuale di esecuzione del servizio e devono inoltre coprire assicurativamente tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza dell'appalto.

ART.8 – PENALI

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali (*incluso quanto proposto nell'offerta tecnica, parte integrante del contratto*), per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'UniFg o a terzi, sono stabilite le penali di seguito

riportate.

- a) In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, l'Università di Foggia procederà all'applicazione di una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni ritardo rilevato e di Euro 25,00 (venticinque) per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 8 del Capitolato tecnico;
- b) Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all'articolo 7 del Capitolato Tecnico, l'Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all'uso dell'impianto, verrà applicata all'operatore economico aggiudicatario affidatario della prestazione una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento; tale penale non è applicata nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza dell'operatore economico aggiudicatario affidatario della prestazione, non ancora autorizzati dall'Università di Foggia.
- c) Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dall'Università di Foggia sui singoli impianti oggetto dell'appalto, è applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto. La penalità è applicata comunque se il mancato funzionamento dell'impianto si prolunghi per l'intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità è applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto.
- d) Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto, è applicata all'operatore economico aggiudicatario affidatario del servizio una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi). In tal caso, dopo l'accertamento, l'Università di Foggia comunicherà all'operatore economico aggiudicatario affidatario del servizio la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione sospeso senza motivo.
- e) Mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, per fattispecie diverse da quelle previste dai precedenti punti a), b), c), d): si applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento e quantificata, a discrezione del R.U.P., giusta relazione del D.E.C., da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00, per ogni ulteriore e diverso inadempimento riscontrato.

Penali attenuate:

L'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall'UniFg, l'inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate

Fermo restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l'inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;
- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti del Fornitore, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Le penali applicate non potranno superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 bis comma 4 del Codice.

Gli eventuali ritardati e/o mancati adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione delle penali di

cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore de quo nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendo a quest'ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà all'appaltatore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'UniFg si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'UniFg di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

ART.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'UniFg, ai sensi dell'art.108 comma 1 del Codice, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a)** il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b)** con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c)** l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d)** l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

1.1 L'UniFg può, altresì, risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in caso di constatata applicazione di n.3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, ovvero nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del contratto, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

2. L'UniFg deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a)** nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (*cfr. art.108 comma 2 del Codice*);
- b)** nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice (*cfr. art.108 comma 2 del Codice*);
- c)** nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento di sospensione, ritiro o revoca dell'autorizzazione/licenza prevista dalla normativa vigente (*in particolare, D.Lgs. n. 261/99 e s.m.i.*) per l'esercizio dell'attività oggetto del capitolato tecnico;
- d)** nei confronti dell'appaltatore si configurano gli estremi della fattispecie di cui all'art.89 comma 9 del

Codice.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'UniFg su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto (*cf. art.108 comma 3 del Codice*).

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'UniFg risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (*cf. art.108 comma 4 del Codice*).

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento determina, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge n.136 del 13 agosto 2010, la risoluzione di diritto del contratto.

6. Il concretizzarsi della fattispecie di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'operatore economico di cui all'art.22 del Disciplinare di gara (*tardivo avvio dell'esecuzione*), determina la risoluzione di diritto del contratto (*cf. art.2 comma 1 D.L. n.76 del 16.07.2020, convertito con modifiche, in Legge n. 120 del 11.09.2020*).

7. Il concretizzarsi delle fattispecie contemplate dal "Patto d'Integrità" determina la risoluzione del contratto secondo le modalità previste dal medesimo "Patto d'Integrità", il cui contenuto s'intende qui riportato.

8. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (*cf. art.108 comma 5 del Codice*).

9. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna (*cf. art.108 comma 6 del Codice*).

10. L'UniFg, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*cf. art.110 commi 1 e 2 del Codice*).

11. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in sede di liquidazione finale dei servizi riferiti all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove l'UniFg non si sia avvalsa della facoltà prevista dal precedente punto 10. (*cf. art.108 comma 8 del Codice*).

12. L'UniFg potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi – anche sopravvenute - previste

dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

Art.10 - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE PROCEDURE DI INSOLVENZA CONCORSUALE

L'UniFg, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*cf. art.110 commi 1-2 del Codice*).

Qualora il Fornitore sia un *Raggruppamento di Imprese*:

A) Salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 6 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. n.50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto (*art.48 comma 17 del Codice*).

B) Salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 6 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.

ART.11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento dell'UniFg.

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art.106 comma 1 lett. a), b), c), d), e) del Codice.

L'UniFg, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (*cf. art.106 comma 12 del Codice ed art.22 comma 4 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018²*).

Le cessioni di crediti sono disciplinate dall'art.106 comma 13 del Codice, il cui contenuto s'intende qui integralmente riportato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art.106 del Codice, nonché l'art.22 del sopra citato D.M. n.49/2018².

² Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

ART.12 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.29 comma 1 lett. a) del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con LEGGE 28 marzo 2022, n.25 è obbligatorio l'inserimento della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106 comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto della suindicata normativa, è prevista nel presente capitolato la clausola revisione prezzi di seguito riportata.

Il prezzo si intende fisso per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di avvio del servizio, con revisione annuale, a decorrere dal secondo anno contrattuale, facendo riferimento all' indice ISTAT (*cd. Indice F.O.I.*) aggiornato ai dodici mesi precedenti, trattandosi di contratto ad esecuzione continuativa di durata pluriennale. La variazione di prezzo dovrà essere richiesta dal Fornitore, con lettera da inoltrare all'UniFg a mezzo posta certificata entro il mese antecedente alla scadenza annuale.

ART.13 - RECESSO

1. L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1373 commi 1 e 2 c.c., con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

2. L'Amministrazione Contraente recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all'**art.92 comma 4 D. Lgs. n.159/2011** (*elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa*).

3. L'Amministrazione Contraente recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all'**art.88 comma 4-ter D.Lgs. n.159/2011** (*sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs.*). In quest'ultima ipotesi di recesso, L'Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*art.110 commi1-2 del Codice*).

4. Ai sensi e per gli effetti dell'**art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012**, L'Amministrazione Contraente ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. -ai sensi dell'art.26 comma 1 della L. n.488/199- per la fornitura dei servizi oggetto del presente capitolato, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 comma 3 della L. n.488/1999.

5. L'Amministrazione Contraente ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto se si concretizza la fattispecie di cui all'**art.15 comma 13 lett. b) del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012** (*Decreto Spending Review*).

6. Ai sensi dell'**art.48 comma 17 del Codice**, salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal suddetto codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'UniFg deve recedere dal contratto.

7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Contraente può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite (*art.109 comma 1 del Codice*).

8. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'UniFg prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture (*art.109 comma 3 del Codice*).

9. In ogni caso l'Amministrazione Contraente potrà procedere al recesso dal contratto in tutte le ipotesi - anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

ART.14 – SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto di cui al capitolato (*tecnico e speciale*) esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel medesimo. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (*cf. art.105 comma 1 del Codice*).

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art.105 comma 4 del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto (*copia autentica*) presso l'UniFg almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'UniFg, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice ed il possesso dei requisiti speciali indicati nel Disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. (*cf. art.105 comma 7 del Codice*).

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. (*cf. art.105 comma 18 del Codice*).

L'UniFg corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente (cfr. art.105 comma 13 del Codice).

L'UniFg provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UniFg sono ridotti della metà (cfr. art.105 comma 18 del Codice).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.105 comma 19 del Codice).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili (cfr. art.105 comma 20 del Codice).

Il Fornitore comunica alla UniFg, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016 (cfr. art.105 comma 2 del Codice).

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'Esecuzione svolge le seguenti funzioni (cfr. art.20 comma 1 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018³):

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice.
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al R.U.P. dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art.105 del codice.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'art.105 del Codice.

ART.15 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo al subappaltatore.

³ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 del Codice in caso di subappalto.

ART.16 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Stazione Appaltante e l'appaltatore saranno tenuti al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione contraente, per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio di Prevenzione l'attività dell'appaltatore, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente al suddetto S.P.P.A. ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale - riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto- degli addetti al servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

La Stazione Appaltante, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, nel rispetto di quanto disposto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., vista la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.3/2008, precisa che è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Allegato n. 6.1), in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi (importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 7.500,00 annui).

Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Tecnico (Allegato n.4) nonché dello Schema di Contratto (Allegato n.6).

Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Restano immutati gli obblighi a carico dell'appaltatore in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART.17 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio telematicamente il D.U.R.C. in corso di validità per:

- a) il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del capitolato tecnico (cfr. art.105

comma 9 del Codice);

- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (cfr. art.30 comma 5 del Codice).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art.30 comma 5-bis del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (art.30 comma 6 del Codice).

ART.18 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti dall'UniFg al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono indicati nell'Offerta Economica dell'impresa aggiudicataria, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART.19 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura eseguita sarà effettuato dall'UniFg, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Fornitore emetterà a cadenza mensile fattura elettronica posticipata.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al successivo contratto, nonché il CIG e gli estremi dell'ordine (numero e data).

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'UniFg (indicandone ragione sociale e codice univoco d'ufficio) e trasmesse con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e successivo D.M. n.55/2013, così come modificato dall'art.25 del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014.

Il Canone Forfetario Annuale è liquidato in rate trimestrali posticipate.

Il pagamento avviene entro trenta (30) giorni decorrenti dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione dietro presentazione della fattura intestata a "Università di Foggia" Via Gramsci n. 89/91 – 71122 Foggia – Codice Fiscale n. 94045260711 e previa verifica della regolarità contributiva.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco Ufficio dell'Amministrazione Centrale è UFSF1B. Tutte le opere non comprese nel Canone devono essere preventivamente e formalmente ordinate dall'Università di Foggia e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici per l'esecuzione delle stesse.

Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dall'Università di Foggia.

Nelle fatture dovranno essere esattamente indicati tutti gli elementi idonei a consentire la liquidazione della fornitura, nonché il corrispettivo corrispondente al prezzo offerto.

Le fatture, nonché l'attestazione di regolare esecuzione del servizio nel periodo di riferimento della fattura, costituiranno la base per la successiva liquidazione della fattura di competenza degli uffici liquidatori individuati dall'UniFg.

Si precisa che l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura sarà rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previo positivo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione della fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto.

ART.20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati all'art. 23 del Disciplinare di gara, nonché quelli previsti da disposizioni interpretative dell'A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017].

ART.21 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa Aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (*cf. art.103 comma 1 del Codice*).

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria (*cf. art.103 comma 1 del Codice*).

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può

incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto (cfr. art.103 comma 2 del Codice).

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, art.103 del Codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (cfr. art.103 comma 3 del Codice).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (cfr. art.103 comma 4 del Codice).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del documento de quo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (cfr. art.103 comma 5 del Codice).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità nel caso di appalto di servizi e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (cfr. art.103 comma 6 del Codice). Ai sensi dell'art.103 comma 9 del Codice, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (*attualmente D.M. n.31 del 19 gennaio 2018*).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (vedi art.103 comma 10 del Codice).

ART.22 – SPESE, STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

ART.23 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'UniFg ed il Fornitore sarà competente il Tribunale del luogo ove ha sede legale l'UniFg. Nelle controversie di cui sopra non rientrano le fattispecie previste dall'art.120 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i. nelle quali c'è la competenza esclusiva del giudice amministrativo. Si precisa che il presente capitolato non contiene la "clausola compromissoria".

ART.24 – NORME DI RINVIO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e speciale e nello Schema di Contratto, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa vigente nel settore oggetto del capitolato tecnico e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Titolo III del Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018⁴, ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.

⁴ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.